



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-153

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di ottobre il sottoscritto De Fornari Ferdinando in qualità di dirigente di Direzione Di Area Infrastrutture E Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQuA).

CUP D35F21000120001 – ID 500- Albergo dei Poveri: Restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, Città e Parco della Valletta Carbonara”

CUP D35F21000020001- ID 77- Università degli Studi di Genova- “Palazzo Rebuffo – Serra: Risanamento del piano fondi e restauro dell’atrio di ingresso da Via del Campo

CUP G33D21001290001 ID 500- ASP Emanuele Brignole - Albergo dei Poveri: Recupero e Valorizzazione del Parco della Valletta Carbonara

Adottata il 13/10/2023

Esecutiva dal 16/10/2023

13/10/2023	DE FORNARI FERDINANDO
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-153

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQuA).

CUP D35F21000120001 – ID 500- Albergo dei Poveri: Restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, Città e Parco della Valletta Carbonara”

CUP D35F21000020001- ID 77- Università degli Studi di Genova- “Palazzo Rebuffo – Serra: Risanamento del piano fondi e restauro dell’atrio di ingresso da Via del Campo

CUP G33D21001290001 ID 500- ASP Emanuele Brignole - Albergo dei Poveri: Recupero e Valorizzazione del Parco della Valletta Carbonara

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Legge n. 160 del 27/12/2019 è stato istituito il “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

- l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR Italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;
- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità”;
- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari;
- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione;
- con Decreto del Direttore Generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 804 del 20/01/2022 sono state definitivamente ammesse al finanziamento le proposte pilota elencate nell'Allegato A del medesimo Decreto.

Premesso altresì che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2021/37 (proposta n. 79 del 10/03/2021), n. 2021/38 (proposta n. 80 del 10/03/2021) e n. 2021/88 (proposta n. 151 del 13/04/2021) sono state approvate le proposte al fine della partecipazione del Comune di Genova al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare rispettivamente per i progetti di rigenerazione del “Centro Storico” – “Prè, Ghetto e Caricamento denominata C³: co-living, culture, commons”, “Prà mare e collina” e “Caruggi – Progetto Pilota”;

- con Decreto n. 383 del 7 ottobre 2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR;

- con Decreti Direttoriali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.17524 del 29/12/2021 (Progetto Pilota – ID 500) e M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804 del 20/01/2022 (Progetto Prà mare e collina – ID 108 e Progetto Centro Storico – ID 77,) sono state disposte l’ammissione definitiva al finanziamento delle proposte ritenute conformi agli obiettivi del Programma per ciascuno dei Soggetti beneficiari PIN-QuA;

- con lo stesso Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 29/12/2021 è stato approvato lo schema di convenzione MIMS – SOGGETTO BENEFICIARIO PINQuA ovvero il soggetto che ha presentato le proposte dichiarate ammissibili;

- con successive comunicazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR.

Considerato che:

- con i Decreti Direttoriali n. 4805 del 30/03/2022, n. 4809 del 30/03/2022 e 4984 del 31/03/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono state approvate le Convenzioni tra MIMS e Soggetto Beneficiario PINQuA rispettivamente relative alle proposte ID 108 (“Prà mare e collina”), ID 77 (“Centro Storico”) e ID 500 (“Caruggi – Progetto Pilota”);

- le Convenzioni di cui al punto precedente individuano i Soggetti Attuatori, tra quelli aventi le caratteristiche previste dall’art. 9 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021, di cui il Soggetto Beneficiario intende avvalersi e definiscono gli obblighi e le modalità di attuazione dei programmi;

- la Convenzione, in particolare, prevede alcuni obblighi e adempimenti vari a carico del Soggetto Beneficiario a partire dall’erogazione dell’acconto pari al 10% dell’importo ammesso a finanziamento fino al termine di ultimazione delle azioni della proposta fissata al 31/03/2026.

Preso atto che:

- con Determina Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-60 del 19 maggio 2022 si è provveduto ad accertare ed impegnare le risorse erogate inerenti ai progetti in cui il Comune di Genova opera in qualità di Soggetto Attuatore relativamente alle annualità 2022/2024 per complessivi Euro 93.210.649,19 di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

cui Euro 91.747.340,67 a valere sui fondi ministeriali ed Euro 1.463.308,52 a valere su risorse della C.A. in qualità di cofinanziamento;

- con la sopracitata Determina Dirigenziale si è inoltre provveduto a rinviare a successivo provvedimento l'appostamento a Bilancio e l'accertamento delle risorse erogate dai Decreti Ministeriali relative alle annualità successive al triennio 2022/2024;
- con Determina Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-117 si è provveduto ad accertare ed impegnare le risorse inerenti i progetti per i quali sono stati individuati quali soggetti attuatori l'Università di Genova, A.R.T.E. Genova e ASP Emanuele Brignole relativamente alle annualità 2022/2024 per complessivi Euro 23.093.794,40;
- il Soggetto Attuatore PINQuA, laddove non coincidente con il Soggetto Beneficiario, mediante la sottoscrizione di un apposito Atto d'Obbligo, diviene responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento PINQuA.
- per il progetto di rigenerazione ID 77 – “Centro Storico” è stato individuato quale Soggetto Attuatore l'Università di Genova per l'intervento CUP D35F21000020001 “Palazzo Rebuffo – Serra: Risanamento del piano fondi e restauro dell'atrio di ingresso da Via del Campo” per Euro 1.425.424,00;
- Per il progetto di rigenerazione ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” sono stati individuati quali soggetti attuatori:
 - Università di Genova per l'intervento CUP D35F21000120001 “Albergo dei Poveri: Restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, Città e Parco della Villetta Carbonara” per Euro 5.720.000,00;
 - ASP Emanuele Brignole per l'intervento CUP G33D21001290001 “Albergo dei Poveri: Recupero e Valorizzazione del Parco della Villetta Carbonara” per Euro 10.000.000,00;
 - A.R.T.E. Genova per l'intervento CUP C37H21000830001 “Programma rigenerazione urbana per il Centro Storico di Genova su patrimonio pubblico del Comune di Genova e A.R.T.E. Genova” per Euro 8.196.621,00.
- con Determina Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-117, del 31 ottobre 2022 si è rinviato a successivo provvedimento l'accertamento e l'impegno delle risorse a valere sui fondi ministeriali che dovranno essere appostate a bilancio nelle annualità successive a quelle previste dal Piano Triennale delle OOPP.

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- occorre pertanto inserire a bilancio le quote relative agli interventi dei Soggetti Attuatori per l'annualità 2025 per complessivi Euro 2.158.865,55 come di seguito:

- progetto ID 77 - "Centro Storico" CUP D35F21000020001 "Palazzo Rebuffo – Serra: Risanamento del piano fondi e restauro dell'atrio di ingresso da Via del Campo" Euro 165.936,07
- progetto ID 500 - "Caruggi – Progetto Pilota" CUP D35F21000120001 "Albergo dei Poveri: Restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, Città e Parco della Villetta Carbonara" per Euro 505.955,03;
- Progetto ID 500 - "Caruggi – Progetto Pilota" CUP G33D21001290001 "Albergo dei Poveri: Recupero e Valorizzazione del Parco della Villetta Carbonara" Euro 1.486.974,45;

Dato atto che

-l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ferdinando De Fornari, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

-con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

-il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

Visti:

- gli artt. 4, 16, 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

- gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 107, 153 comma 5, 179 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- l'art. 15, L. 241/1990;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

DETERMINA

1. di prendere atto che i Soggetti Attuatori hanno sottoscritto i rispettivi atti d'obbligo, quale parte integrante alla Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-117, del 31 ottobre 2022, relativa all'attuazione e alla funzionalità dei rispettivi interventi PINQuA;
2. di **accertare** l'importo di **Euro 165.936,07** per il progetto PINQuA "Centro Storico" - ID 77 - M5C2-I2.3(Cod Benf 7303), per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore l'Università di Genova per l'intervento CUP D35F21000020001 "Palazzo Rebuffo – Serra: Risanamento del piano fondi e restauro dell'atrio di ingresso da Via del Campo" al Capitolo 73254, C.d.C. 322.8.01 "Politiche della Casa – PNRR M5C2-I2.3 Pinqua Centro Storico", P.d.C. 04.02.01.01.000, Crono 2022/677 **ACC 2025/105**;
3. di **impegnare** l'importo di **Euro 165.936,07** per il progetto PINQuA "Centro Storico" - ID 77 - M5C2-I2.3, per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore l'Università di Genova (Cod. Benf. 2087) per l'intervento CUP D35F21000020001 "Palazzo Rebuffo – Serra: Risanamento del piano fondi e restauro dell'atrio di ingresso da Via del Campo" al Capitolo 70079, C.d.C. 322.8.07 "Politiche della Casa – PNRR M5C2-I2.3 Pinqua Centro Storico - Contributi ad Enti", P.d.C. 02.03.01.02.08, Crono 2022/677, **IMP 2025/407**;
4. di **accertare** l'importo di **Euro 505.955,03** per il progetto PINQuA "Centro Storico" - ID 500 - M5C2-I2.3 (Cod Benf 7303), per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore l'Università di Genova per l'intervento CUP D35F21000120001 "Albergo dei Poveri: Restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, Città e Parco della Valletta Carbonara" al Capitolo 73174, C.d.C. 322.8.01 "Politiche della Casa – PNRR M5C2-I2.3 Pinqua Centro Storico", P.d.C. 04.02.01.01.000, Crono 2022/674, **ACC 2025/ 106**;
5. di **impegnare** l'importo di **Euro 505.955,03** per il progetto PINQuA "Centro Storico" - ID 77 - M5C2-I2.3, per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore l'Università di Genova (Cod. Benf. 2087) per l'intervento CUP D35F21000120001 "Albergo dei Poveri: Restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, Città e Parco della Valletta Carbonara" al Capitolo 73132, C.d.C. 322.8.01 "Politiche della Casa – PNRR M5C2-I2.3 Pinqua Centro Storico", P.d.C. 04.02.01.01.08, Crono 2022/674, **IMP 2025/408**;
6. di **accertare** l'importo di **Euro 1.486.974,45** per il progetto PINQuA "Centro Storico" - ID 500 - M5C2-I2.3 (Cod Benf 7303), per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ASP Emanuele Brignole per l'intervento CUP G33D21001290001 "Albergo dei Poveri: Recupero e Valorizzazione del Parco della Valletta Carbonara" al Capitolo 73175, C.d.C. 322.8.01 "Politiche della Casa – PNRR M5C2-I2.3 Pinqua Centro Storico", P.d.C. 04.02.01.01.000, Crono 2022/675, **ACC 2025/107**;

7. di **impegnare** l'importo di **Euro 1.486.974,45** per il progetto PINQuA "Centro Storico" - ID 500 - M5C2-I2.3, per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore ASP Emanuele Brignole (Cod. Benf. 3686) per l'intervento CUP G33D21001290001 "Albergo dei Poveri: Recupero e Valorizzazione del Parco della Valletta Carbonara" al Capitolo 70134, C.d.C. 322.8.01 "Politiche della Casa – PNRR M5C2-I2.3 Pinqua Centro Storico", P.d.C. 04.02.01.01.000, Crono 2022/675, **IMP 2025/409**;
8. di provvedere al trasferimento delle risorse pari ad Euro **1.486.974,45**, in base alle modalità stabilite dal sopraccitato Atto d'Obbligo, a favore dell'ASP Emanuele Brignole C.F. 00800260101 (Cod. Benf. 3686), individuato quale Soggetto Attuatore, dell'intervento CUP G33D21001290001 "Albergo dei Poveri: Recupero e Valorizzazione del Parco della Valletta Carbonara";
9. di provvedere al trasferimento delle risorse pari ad Euro **505.955,03**, in base alle modalità stabilite dal sopraccitato Atto d'Obbligo, a favore dell'Università di Genova C.F. 00754150100 (Cod. Benf. 2087), individuato quale Soggetto Attuatore, dell'intervento CUP D35F21000120001 "Albergo dei Poveri: Restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, Città e Parco della Valletta Carbonara";
10. di provvedere al trasferimento delle risorse pari ad Euro **165.936,07**, in base alle modalità stabilite dal sopraccitato Atto d'Obbligo, a favore dell'Università di Genova C.F. 00754150100 (Cod. Benf. 2087), individuato quale Soggetto Attuatore, dell'intervento CUP D35F21000020001 "Palazzo Rebuffo – Serra: Risanamento del piano fondi e restauro dell'atrio di ingresso da Via del Campo";
11. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
12. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore della Direzione di Area Infrastrutture ed Opere Pubbliche, anche quale Responsabile del procedimento, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
13. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;

Il Direttore

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Arch. Ferdinando De Fornari

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-153

AD OGGETTO

ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQuA).

CUP D35F21000120001 – ID 500- Albergo dei Poveri: Restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, Città e Parco della Valletta Carbonara”

CUP D35F21000020001- ID 77- Università degli Studi di Genova- “Palazzo Rebuffo – Serra: Risanamento del piano fondi e restauro dell’atrio di ingresso da Via del Campo

CUP G33D21001290001 ID 500- ASP Emanuele Brignole - Albergo dei Poveri: Recupero e Valorizzazione del Parco della Valletta Carbonara

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- **ACC. 2025/105**
- **ACC. 2025/106**
- **ACC. 2025/107**

- **D.M. MIMS N. 17524 DEL 29/12/2021**
- **D.M. MIMS 804 DEL 20/01/2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

IL DIRETTORE GENERALE

“PINQuA - Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie”

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare del PNRR che prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto del Ministro n. 386 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11 ottobre 2021, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

VISTI gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

VISTO l'articolo 7bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010);

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)»

VISTI in particolare i commi 437 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, ai sensi dei quali, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è istituito il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", la cui ultima annualità di finanziamento è stabilita nel 2033;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l'Alta Commissione per provvedere all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 438, della legge n. 160 del 2019 e all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

VISTO il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021 registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 2428 il 22 ottobre 2021 nonché dalla Corte dei Conti, con osservazioni, al n. 2898 il 3 novembre 2021 di approvazione degli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili;

VISTO, in particolare, che il richiamato DM 383/2021 ha stabilito che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, gli stessi enti accettino i nuovi termini recati dal PNRR;

VISTO, altresì, che l'articolo 5 del richiamato DM 383/2021 dispone che con successivo decreto ministeriale si provvederà a definire le modalità di anticipazione e gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione nonché le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati dal Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalità e i tempi di erogazione delle stesse sulla base dei decreti attuativi previsti dal comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché ad approvare lo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti beneficiari.

VISTA la nota prot. n. 13764 del 5 novembre 2021 con la quale la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali ha comunicato agli Enti inseriti negli Allegati 1, 2 e 3 del suddetto D.M. n. 383 del 7 ottobre 2021, l'avvenuta pubblicazione dello stesso individuando nel 5 dicembre 2021 il termine ultimo per inviare l'accettazione del finanziamento con le innovazioni recate dal PNRR;

VISTO il decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato sulla GU n. 265 del 6 novembre 2021;

VISTO il decreto MEF del 11 ottobre 2021, pubblicato in data 23 novembre 2021 su GURI n. 279, recante Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTI i verbali dell'Alta Commissione – che qui si intendono integralmente riprodotti - che nelle sedute del 7,14,21,28 dicembre 2021 e 11 gennaio 2022, a seguito della valutazione delle comunicazioni pervenute dagli Enti, ha espresso il proprio nulla osta all'ammissione definitiva a finanziamento delle Proposte di cui all'Allegato 1 al presente decreto;

VISTA Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

CONSIDERATO che l'attuazione degli interventi previsti dalla misura 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare della Missione 5 Componente 2 del PNRR devono concorrere, entro marzo 2026, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10 000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione), coprendo almeno 800 000 metri quadrati di spazi pubblici.

DECRETA

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “*PNRR*” o Piano: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall'Italia a norma del Reg. (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- b) “*Misura del PNRR*”: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
- c) “*Missione*”: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
- d) “*Componente*”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- e) “*Do No Significant Harm (DNSH)*”: principio del “*non arrecare danno significativo*” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- f) “*Milestone*”: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- g) “*Target*”: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a

livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

- h) “*CUP*”: Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
- i) “*PINQuA*”: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare;
- j) “*Soggetto beneficiario PINQuA*”: i soggetti che hanno presentato proposte dichiarate ammissibili: le regioni, le città metropolitane, i comuni sede di città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti, ai sensi del comma 438 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- k) “*Soggetto attuatore PINQuA*”: il soggetto pubblico responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento PINQuA può anche non coincidere con il Beneficiario PINQuA in tal caso è coinvolto nell’attuazione del progetto a seguito della sottoscrizione di uno specifico Atto d’obbligo;
- l) “*Soggetto realizzatore o esecutore*”: Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore PINQuA nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici);
- m) “*Amministrazione responsabile*”: Direzione generale per l’Edilizia Statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli Interventi Speciali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;
- n) “*Alta Commissione*”: l’organismo collegiale preposto all’esame delle proposte presentate dai soggetti proponenti, ai sensi del comma 439 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nominata con D.M. n. 474 del 27 ottobre 2020;
- o) “*Proposta*”: è l’insieme organico degli interventi e misure, sinergici tra loro e funzionalmente coerenti, che il Soggetto beneficiario ha presentato nell’ambito del programma PINQuA;
- p) “*Intervento*”: Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Nello specifico si intende appalto di lavori servizi o forniture funzionalmente autonomo compreso tra quelli previsti nella Proposta; L’intervento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

ARTICOLO 2 PROPOSTE AMMESSE

Sono definitivamente ammesse a finanziamento le Proposte elencate nell’ALLEGATO 1 al presente decreto, nel quale è altresì indicato l’importo del finanziamento concesso, complessivamente pari a € 2.161.453.067,71, e l’importo dell’acconto erogabile. L’Allegato 1 costituisce parte integrante al presente decreto.

ARTICOLO 3

GESTIONE DEL FINANZIAMENTO

1. È disposta l'erogazione di un acconto pari al 10% dell'importo ammesso a finanziamento ed indicato nel medesimo ALLEGATO 1, per ciascuno dei Soggetti beneficiari PINQuA dove sono altresì indicati: l'identificativo della proposta (ID), i/il codice di progetto (CUP) e l'IBAN/Tesoreria.
2. È avviata, per ogni proposta ammessa a finanziamento, la procedura di stipula della convenzione tra il Soggetto beneficiario PINQuA e l'Amministrazione responsabile, secondo lo Schema allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 2 – Schema di convenzione).
3. Successivamente alla stipula, il Soggetto beneficiario PINQuA trasmette alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali – Div. 1 all'indirizzo PEC dg.edilizia-div1@pec.mit.gov.it la seguente documentazione:
 - a) Determina a contrarre, o atto equivalente, dal quale si evincano: il livello di progettazione posto a base di gara, la validazione del progetto e la modalità di affidamento. Nel caso in cui la proposta sia composta da più interventi, è trasmessa la determina di ogni intervento oggetto di finanziamento o cofinanziamento PINQuA corredata dal relativo quadro economico;
 - b) Relazione a firma del Responsabile del procedimento con la quale si attesti che il progetto posto a base di gara è conforme al progetto valutato e ammesso a finanziamento. Alla relazione sono allegati gli elaborati grafici ritenuti più significativi per ogni intervento finanziato o cofinanziato dal Programma PINQuA (gli elaborati trasmessi dovranno avere dimensione digitale complessiva massima pari a 25 MB);
 - c) Quadro economico complessivo della proposta limitatamente agli interventi finanziati o cofinanziati dal programma PINQuA. Il quadro economico richiesto è formulato mediante aggiornamento di quello inserito nel "Modello informatizzato" trasmesso per la Fase 1 alla voce F (da F1 a F5).
Nel caso la proposta contenga più interventi, il quadro economico complessivo riepiloga le informazioni relative agli interventi di cui alla lettera a).
4. La trasmissione della suddetta documentazione è condizione necessaria per l'erogazione delle ulteriori somme successive all'acconto e dovrà essere trasmessa entro 365 giorni dall'erogazione dell'acconto di cui al comma 1. La mancata trasmissione della documentazione, entro il termine suddetto, comporta quanto previsto all'art. 9 comma 4 del presente decreto.

ARTICOLO 4 EROGAZIONE DELLE RISORSE

1. Il contributo viene erogato sulla base dell'importo ammesso a finanziamento, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto MEF dell'11 ottobre 2021, con le seguenti modalità:
 - a) Acconto del 10% dell'importo ammesso a finanziamento così come individuato nell'Allegato 1.
 - b) Una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo della spesa della proposta, sulla base delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario PINQuA, attestanti lo stato di avanzamento finanziario della proposta, come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa trasmissione della documentazione prevista dal comma 1 del successivo art. 4.

- c) Quota a saldo sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi facenti parte della proposta (finanziati o cofinanziati dal PINQuA) ed il raggiungimento della quota parte, di pertinenza della proposta, di milestone/target associati all'intervento di riferimento, attraverso i pertinenti indicatori, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Le erogazioni avverranno tramite trasferimento delle risorse sui conti di Tesoreria unica dei Soggetti beneficiari PINQuA, ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali, ai sensi dell'art. 3 del decreto MEF dell'11 ottobre 2021.

ARTICOLO 5 SPESE AMMISSIBILI

1. Il finanziamento è destinato alla copertura del quadro economico trasmesso dal Soggetto beneficiario PINQuA come previsto al comma 1 lett. c) dell'art. 4, nei limiti dell'ammissibilità delle spese in esso contenute.
2. Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle indicate nel D.I. n. 395/2020 all'art. 5 comma 6 e seguenti, quelle individuate da specifiche norme di settore successivamente intervenute, nonché, per quanto compatibile anche con la normativa vigente per il PNRR, quelle riferite ai Fondi di investimento europei (SIE) e nello specifico, per l'acquisto di immobili, agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
3. Sono altresì ammissibili le spese per le finalità previste dalla proposta, relative a progettualità avviate dal 1° febbraio 2020, in accordo con quanto stabilito nell'art. 17 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
5. Sono a carico del Soggetto beneficiario PINQuA eventuali maggiori oneri economici afferenti la completa realizzazione e funzionalità dell'opera, nonché ogni richiesta risarcitoria che possa essere avanzata e riconosciuta a qualunque titolo nei suoi confronti.

ARTICOLO 6 MONITORAGGIO

1. Le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento dovranno essere redatte secondo le modalità di gestione e attuazione emanate dall'Amministrazione Responsabile nel rispetto dell'art. 8 punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108.
2. Il soggetto beneficiario PINQuA, ovvero il titolare del CUP, effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: "M5C2 – I2.3 *“Programma innovativo della qualità dell'abitare”* valorizzando l'indicatore fisico relativo al numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) ed ai metri quadrati di spazi pubblici che si prevede di realizzare.

3. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

ARTICOLO 7

RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE 2020/852 – TASSONOMIA PER LA FINANZA SOSTENIBILE

1. In ogni attività prevista per l'esecuzione degli interventi finanziati dal PNRR dovrà essere garantito il rispetto del principio DNSH previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, del Tagging clima e digitale connesso all'intervento di riferimento, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
2. Verranno applicati gli Orientamenti tecnici della Commissione, per garantire che gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) ("Do no significant harm" – "DNSH") e alla normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea, in conformità a quanto stabilito in materia di verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; sono escluse dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: (i) attività ed attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; (ii) attività ed attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; (iii) attività ed attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; (iv) attività ed attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;
3. In considerazione di quanto previsto dall'art. 7 del decreto MEF del 11 ottobre 2021, al fine della presentazione alla Commissione europea da parte del Servizio Centrale per il PNRR della richiesta semestrale di pagamento prevista, il Soggetto beneficiario darà conferma al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, dei contenuti della scheda allegata alla Convenzione, riguardanti il rispetto delle condizioni di cui al regolamento UE 2020/852.

ARTICOLO 8

RAPPORTI TRA IL SOGGETTO BENEFICIARIO E IL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il Soggetto beneficiario PINQuA si impegna a regolare i propri rapporti con i Soggetti attuatori PINQuA, individuati ai sensi dell'art. 9 del DL 77/2021, qualora previsti, attraverso la stipula di specifica convenzione, volta a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 3).

ARTICOLO 9

RIDUZIONE O REVOCA DEL FINANZIAMENTO

1. Le risorse assegnate sono revocate in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
 - a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
 - b) violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale;
 - c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione della proposta ammessa a finanziamento, nei termini indicati in sede di presentazione della proposta per fatti imputabili al soggetto beneficiario delle risorse, al soggetto attuatore o al soggetto realizzatore;

- d) mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento strumentale alla realizzazione della proposta (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto beneficiario PINQuA incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché in caso di grave inadempienza da parte dell'Ente rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato entro il termine previsto dall'art. 4 del DM 383/2021, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'intervento realizzato entro il termine previsto del 31 marzo 2026.
 3. Ciascun soggetto beneficiario PINQuA può rinunciare al contributo assegnato dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del contributo a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
 4. Nei casi di revoca e di rinuncia, il soggetto beneficiario PINQuA non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel caso si sia provveduto all'erogazione totale o parziale del contributo, sarà tenuto alla restituzione degli importi già percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 10 POTERE SOSTITUTIVO

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati alla realizzazione del PINQuA di cui al presente decreto da parte dei Soggetti beneficiari PINQuA, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 11 PUBBLICITÀ AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO

1. L'Amministrazione responsabile si impegna, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità sul proprio sito istituzionale delle proposte ammesse a finanziamento.
2. L'Amministrazione responsabile si impegna, altresì, a prescrivere al Soggetto beneficiario PINQuA il rispetto dell'obbligo di monitoraggio degli interventi allo scopo di dare evidenza, nei Sistemi Informativi nazionali, dell'effettivo avanzamento e degli eventuali scostamenti.

ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo ed è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'art.32 comma 1 della legge n. 69/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Barbara Casagrande
Firmato digitalmente da
Barbara Casagrande
O = MiMS
C = IT



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

IL DIRETTORE GENERALE

“PINQuA - Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto”

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare del PNRR che prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto del Ministro n. 386 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11 ottobre 2021, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

VISTI gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

VISTO l'articolo 7bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010);

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)»

VISTI in particolare i commi 437 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, ai sensi dei quali, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è istituito il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", la cui ultima annualità di finanziamento è stabilita nel 2033;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l'Alta Commissione per provvedere all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 438, della legge n. 160 del 2019 e all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

VISTO il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021 registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 2428 il 22 ottobre 2021 nonché dalla Corte dei Conti, con osservazioni, al n. 2898 il 3 novembre 2021 di approvazione degli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili;

VISTO, in particolare, che il richiamato DM 383/2021 ha stabilito che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, gli stessi enti accettino i nuovi termini recati dal PNRR;

VISTO, altresì, che l'articolo 5 del richiamato DM 383/2021 dispone che con successivo decreto ministeriale si provvederà a definire le modalità di anticipazione e gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione nonché le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati dal Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalità e i tempi di erogazione delle stesse sulla base dei decreti attuativi previsti dal comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché ad approvare lo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti beneficiari.

VISTA la nota prot. n. 13764 del 5 novembre 2021 con la quale la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali ha comunicato agli Enti inseriti negli Allegati 1, 2 e 3 del suddetto D.M. n. 383 del 7 ottobre 2021, l'avvenuta pubblicazione dello stesso individuando nel 5 dicembre 2021 il termine ultimo per inviare l'accettazione del finanziamento con le innovazioni recate dal PNRR;

VISTO il decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato sulla GU n. 265 del 6 novembre 2021;

VISTO il decreto MEF del 11 ottobre 2021, pubblicato in data 23 novembre 2021 su GURI n. 279, recante Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il verbale dell'Alta Commissione – che qui si intende integralmente riprodotto - che nella seduta del 21 dicembre 2021, a seguito della valutazione delle comunicazioni pervenute dagli Enti, ha espresso il proprio nulla osta all'ammissione definitiva a finanziamento delle Proposte Pilota di cui all'Allegato A al presente decreto;

VISTA Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

CONSIDERATO che l'attuazione degli interventi previsti dalla misura 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare della Missione 5 Componente 2 del PNRR devono concorrere, entro marzo 2026, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10 000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione), coprendo almeno 800 000 metri quadrati di spazi pubblici.

DECRETA

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “*PNRR*” o Piano: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall'Italia a norma del Reg. (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- b) “*Misura del PNRR*”: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
- c) “*Missione*”: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
- d) “*Componente*”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- e) “*Do No Significant Harm (DNSH)*”: principio del “*non arrecare danno significativo*” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- f) “*Milestone*”: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- g) “*Target*”: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a

livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

- h) “*CUP*”: Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
- i) “*PINQuA*”: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare;
- j) “*Soggetto beneficiario PINQuA*”: i soggetti che hanno presentato proposte dichiarate ammissibili: le regioni, le città metropolitane, i comuni sede di città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti, ai sensi del comma 438 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- k) “*Soggetto attuatore PINQuA*”: il soggetto pubblico responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento PINQuA può anche non coincidere con il Beneficiario PINQuA in tal caso è coinvolto nell’attuazione del progetto a seguito della sottoscrizione di uno specifico Atto d’obbligo;
- l) “*Soggetto realizzatore o esecutore*”: Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore PINQuA nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici);
- m) “*Amministrazione responsabile*”: Direzione generale per l’Edilizia Statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli Interventi Speciali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;
- n) “*Alta Commissione*”: l’organismo collegiale preposto all’esame delle proposte presentate dai soggetti proponenti, ai sensi del comma 439 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nominata con D.M. n. 474 del 27 ottobre 2020;
- o) “*Proposta*”: è l’insieme organico degli interventi e misure, sinergici tra loro e funzionalmente coerenti, che il Soggetto beneficiario ha presentato nell’ambito del programma PINQuA;
- p) “*Proposta pilota*”: è l’insieme organico degli interventi e misure, sinergici tra loro e funzionalmente coerenti, che il Soggetto beneficiario ha presentato, nell’ambito del programma PINQuA, ai sensi dell’art. 14 del D.I. 395/2020;
- q) “*Intervento*”: Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Nello specifico si intende appalto di lavori servizi o forniture funzionalmente autonomo compreso tra quelli previsti nella Proposta; L’intervento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

ARTICOLO 2 PROPOSTE AMMESSE

Sono definitivamente ammesse a finanziamento le Proposte pilota elencate nell'ALLEGATO A al presente decreto, nel quale è altresì indicato l'importo del finanziamento concesso e l'importo dell'acconto erogabile. L'allegato A costituisce parte integrante al presente decreto.

ARTICOLO 3 GESTIONE DEL FINANZIAMENTO

1. È disposta l'erogazione di un acconto pari al 10% dell'importo ammesso a finanziamento ed indicato nel medesimo ALLEGATO A, ultima colonna, per ciascuno dei Soggetti beneficiari PINQuA dove sono altresì indicati: l'identificativo della proposta (ID), i/il codice di progetto (CUP) e l'IBAN/Tesoreria.
2. È avviata, per ogni proposta ammessa a finanziamento, la procedura di stipula della convenzione tra il Soggetto beneficiario PINQuA e l'Amministrazione responsabile, secondo lo Schema allegato al presente provvedimento ALLEGATO B – Schema di convenzione.
3. Successivamente alla stipula, il Soggetto beneficiario PINQuA trasmette alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali – Div. I all'indirizzo PEC dg.edilizia-div1@pec.mit.gov.it la seguente documentazione:
 - a) Determina a contrarre, o atto equivalente, dal quale si evincano: il livello di progettazione posto a base di gara, la validazione del progetto e la modalità di affidamento. Nel caso in cui la proposta sia composta da più interventi, è trasmessa la determina di ogni intervento oggetto di finanziamento o cofinanziamento PINQuA corredata dal relativo quadro economico;
 - b) Relazione a firma del Responsabile del procedimento con la quale si attesti che il progetto posto a base di gara è conforme al progetto valutato e ammesso a finanziamento. Alla relazione sono allegati gli elaborati grafici ritenuti più significativi per ogni intervento finanziato o cofinanziato dal Programma PINQuA (gli elaborati trasmessi dovranno avere dimensione digitale complessiva massima pari a 25 MB);
 - c) Quadro economico complessivo della proposta limitatamente agli interventi finanziati o cofinanziati dal programma PINQuA. Il quadro economico richiesto è formulato mediante aggiornamento di quello inserito nel "Modello informatizzato" trasmesso per la Fase I alla voce F (da F1 a F5).
Nel caso la proposta contenga più interventi, il quadro economico complessivo riepiloga le informazioni relative agli interventi di cui alla lettera a).
4. La trasmissione della suddetta documentazione è condizione necessaria per l'erogazione delle ulteriori somme successive all'acconto e dovrà essere trasmessa entro 365 giorni dall'erogazione dell'acconto di cui al comma 1. La mancata trasmissione della documentazione comporta quanto previsto all'art. 9 comma 4 del presente decreto.

ARTICOLO 4

EROGAZIONE DELLE RISORSE

1. Il contributo viene erogato sulla base dell'importo ammesso a finanziamento, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto MEF dell'11 ottobre 2021, con le seguenti modalità:
 - a) Acconto del 10% dell'importo ammesso a finanziamento così come individuato nell'Allegato A.
 - b) Una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo della spesa della proposta, sulla base delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario PINQuA, attestanti lo stato di avanzamento finanziario della proposta, come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa trasmissione della documentazione prevista dal comma 1 del successivo art. 4.
 - c) Quota a saldo sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi facenti parte della proposta (finanziati o cofinanziati dal PINQuA) ed il raggiungimento della quota parte, di pertinenza della proposta, di milestone/target associati all'intervento di riferimento, attraverso i pertinenti indicatori, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Le erogazioni avverranno tramite trasferimento delle risorse sui conti di Tesoreria unica dei Soggetti beneficiari PINQuA, ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali, ai sensi dell'art. 3 del decreto MEF dell'11 ottobre 2021.

ARTICOLO 5

SPESE AMMISSIBILI

1. Il finanziamento è destinato alla copertura del quadro economico trasmesso dal Soggetto beneficiario PINQuA come previsto al comma 1 lett. c) dell'art. 4, nei limiti dell'ammissibilità delle spese in esso contenute.
2. Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle indicate nel D.I. n. 395/2020 all'art. 5 comma 6 e seguenti quelle individuate da specifiche norme di settore successivamente intervenute, nonché, per quanto compatibile anche con la normativa vigente per il PNRR, quelle riferite ai Fondi di investimento europei (SIE) e nello specifico, per l'acquisto di immobili, agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
3. Sono altresì ammissibili le spese per le finalità previste dalla proposta, relative a progettualità avviate dal 1° febbraio 2020, in accordo con quanto stabilito nell'art. 17 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
5. Sono a carico del Soggetto beneficiario PINQuA eventuali maggiori oneri economici afferenti la completa realizzazione e funzionalità dell'opera, nonché ogni richiesta risarcitoria che possa essere avanzata e riconosciuta a qualunque titolo nei suoi confronti.

ARTICOLO 6 MONITORAGGIO

1. Le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento dovranno essere redatte secondo le modalità di gestione e attuazione emanate dall'Amministrazione Responsabile nel rispetto dell'art. 8 punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108.
2. Il soggetto beneficiario PINQuA, ovvero il titolare del CUP, effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: "M5C2 – I2.3 *“Programma innovativo della qualità dell'abitare”* valorizzando l'indicatore fisico relativo al numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) ed ai metri quadrati di spazi pubblici che si prevede di realizzare.
3. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

ARTICOLO 7 RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE 2020/852 – TASSONOMIA PER LA FINANZA SOSTENIBILE

1. In ogni attività prevista per l'esecuzione degli interventi finanziati dal PNRR dovrà essere garantito il rispetto del principio DNSH previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, del Tagging clima e digitale connesso all'intervento di riferimento, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
2. Verranno applicati gli Orientamenti tecnici della Commissione, per garantire che gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) ("Do no significant harm" – "DNSH") e alla normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea, in conformità a quanto stabilito in materia di verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; sono escluse dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: (i) attività ed attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; (ii) attività ed attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; (iii) attività ed attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; (iv) attività ed attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;
3. In considerazione di quanto previsto dall'art. 7 del decreto MEF del 11 ottobre 2021, al fine della presentazione alla Commissione europea da parte del Servizio Centrale per il PNRR della richiesta semestrale di pagamento prevista, il Soggetto beneficiario darà conferma al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, dei contenuti della scheda allegata alla Convenzione, riguardanti il rispetto delle condizioni di cui al regolamento UE 2020/852.

ARTICOLO 8 RAPPORTI TRA IL SOGGETTO BENEFICIARIO E IL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il Soggetto beneficiario PINQuA si impegna a regolare i propri rapporti con i Soggetti attuatori PINQuA, individuati ai sensi dell'art. 9 del DL 77/2021, qualora previsti, attraverso la stipula di

specifica convenzione, volta a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (ALLEGATO C).

ARTICOLO 9 RIDUZIONE O REVOCA DEL FINANZIAMENTO

1. Le risorse assegnate sono revocate in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
 - a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
 - b) violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale;
 - c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione della proposta ammessa a finanziamento, nei termini indicati in sede di presentazione della proposta per fatti imputabili al soggetto beneficiario delle risorse, al soggetto attuatore o al soggetto realizzatore;
 - d) mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento strumentale alla realizzazione della proposta (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto beneficiario PINQuA incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché in caso di grave inadempienza da parte dell'Ente rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato entro il termine previsto dall'art. 4 del DM 383/2021, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'intervento realizzato entro il termine previsto del 31 marzo 2026.
3. Ciascun soggetto beneficiario PINQuA può rinunciare al contributo assegnato dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del contributo a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
4. Nei casi di revoca e di rinuncia, il soggetto beneficiario PINQuA non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel caso si sia provveduto all'erogazione totale o parziale del contributo, sarà tenuto alla restituzione degli importi già percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 10 POTERE SOSTITUTIVO

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati alla realizzazione del PinQua di cui al presente decreto da parte dei Soggetti beneficiari PINQuA, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 11 PUBBLICITÀ AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO

1. L'Amministrazione responsabile si impegna, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità sul proprio sito istituzionale delle proposte ammesse a finanziamento.

2. L'Amministrazione responsabile si impegna, altresì, a prescrivere al Soggetto beneficiario PINQuA il rispetto dell'obbligo di monitoraggio degli interventi allo scopo di dare evidenza, nei Sistemi Informativi nazionali, dell'effettivo avanzamento e degli eventuali scostamenti.

ARTICOLO 12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo ed è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'art.32 comma 1 della legge n. 69/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Barbara Casagrande

Firmato digitalmente da
Barbara Casagrande

O = MiMS
C = IT